

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 168 del 28/05/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SU VIA FONTANELLE (DAL CIVICO N. 93 AL CIVICO N. 129) DAL 15 AL 18/06/2018 PER SVOLGIMENTO FESTA PATRONALE SAN PIETRO MARTIRE

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Parroco della Parrocchia di San Pietro Martire Sac, Mosca Michelino, ha inoltrato istanza, in data 18/05/2018 acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 75639, ai fini dell'ottenimento dell'ordinanza di chiusura al traffico veicolare, in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore di "San Pietro Martire" che si terranno nei giorni dal 15 al 18 Giugno 2018, in Via Fontanelle (dal civico n. 93 al civico n. 129);

Considerato

che tale evento, si presume, richiami una notevole affluenza di pubblico e di fedeli, si rende necessario disciplinare la sosta degli autoveicoli e la circolazione stradale nei luoghi indicati; che il presente provvedimento risulta indispensabile poiché da un lato bisogna salvaguardare la pubblica incolumità e, dall'altro, consentire il regolare svolgimento della festa patronale;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa,

ORDINA

- l'istituzione del divieto di transito con divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, in Via Fontanelle, per il tratto che va dal civico 93 fino al civico 129, nelle giornate dal 15 al 18 Giugno 2018, dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
- Si demanda al Comitato Organizzatore dell'evento il posizionamento di "new jersey" in corrispondenza degli incroci stradali esistenti lungo il tratto viario oggetto dei festeggiamenti, il collocamento di detti manufatti dovrà consentire l'agevole transito di eventuali mezzi di

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- · Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di gazebo, stand, bancarelle, palco, giostre ecc.
- Acquisizione di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento temporaneo occasionale (art. 80 T.U.L.P.S.)
- Rispetto della Legge 447/95 e s. m. i. sull'inquinamento acustico;
- Autorizzazione A.S.L. per somministrazioni alimenti e bevande;
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa o da regolamenti comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L.
- Disponibilità sul luogo dove si svolgeranno i festeggiamenti ei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

DISPONE

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, lasciando un corridoio di almeno tre metri per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerlo in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 28/05/2018